



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 145 DEL 04/12/2014

COPIA

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO VERIFICA RESIDENZE ANAGRAFICHE FITTIZIE

Il giorno **04/12/2014** alle ore **17:00** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **DANIELE DEL BEN**, assistito dal Segretario Comunale **DOT.SSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**DEL BEN DANIELE
ORENI MONICA
CRESPI ALESSANDRO
LIBERALI MARIO**

VENGHI CLAUDIO

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta;

Premesso che:

- per questa A.C. costituisce un obiettivo fondamentale adoperarsi per il recupero dell'evasione dei tributi comunali, anche al fine di garantire il legittimo principio di equità fiscale;
- la lotta all'evasione fiscale oltre che da motivi etici e sociali è imposta, inoltre, dalla scarsità delle risorse; infatti, il continuo trasferimento di funzioni dallo Stato e dalla Regione nei confronti degli Enti Locali, solo parzialmente compensato da un modesto incremento delle dotazioni finanziarie;
- l'importanza dei tributi e la conseguente necessità di una lotta seria ed efficace all'evasione fiscale emergono dal ripetuto richiamo nella nostra Carta fondamentale alle funzioni e ai servizi che richiedono risorse economiche adeguate e la cui fonte è rappresentata quasi interamente dai tributi. Senza risorse economiche non possono essere tutelati i diritti inviolabili dell'individuo (art. 2 Cost.) e rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.); senza risorse non può essere assicurato al non abbiente il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto allo studio (artt. 33 e 34 Cost.), il diritto all'assistenza sociale (art. 38 Cost.), né può essere agevolata la formazione della famiglia e il suo sostegno (art. 31 Cost.). Per la Costituzione italiana la **ragione del tributo** è l'adempimento di un **dovere inderogabile di solidarietà** come previsto dall'articolo 2, secondo cui la Repubblica non solo riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, ma afferma anche l'esistenza dei doveri, come reso esplicito dall'articolo 53: "*Tutti sono chiamati a concorrere alle spese pubbliche*".
- l'evasione fiscale va tenuta distinta dall'*elusione fiscale* che è caratterizzata da atti formalmente legali, anzi tipici in quanto previsti dalla legge, ma congegnati in modo da ottenere un risparmio di imposta non consentito: l'atto è voluto, è conforme alla legge, ma tende ad uno scopo illegale perché sostanzialmente evasivo.

Rilevato che in un contesto internazionale in cui l'Italia è ai vertici quanto alle dimensioni del fenomeno dell'economia sommersa (Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica: "*il 21,1 per cento del Pil nel 2013*"), con drammatiche conseguenze sul livello della *pressione fiscale*, eccessivo e mal distribuito, i comuni sono chiamati ad assumere un ruolo attivo nella prevenzione e nel contrasto;

Fatto presente che uno dei fenomeni distorsivi della leva fiscale è quello delle "residenze fittizie";

Ritenuto, pertanto, al fine di dissuadere i contribuenti da comportamenti fiscalmente non corretti e, di garantire equità, legalità e l'efficienza della pubblica amministrazione, di effettuare controlli a campione delle residenze anagrafiche della popolazione tesi a verificare la correttezza delle dichiarazioni sui tributi locali;

Richiamata la sentenza della Cassazione. n.14389 del 15/06/2010 della Corte di Cassazione, che precisa come va interpretata la legge sulle agevolazioni ICI per la "abitazione principale" (art. 8 del Decreto legislativo 504/92), «*per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente*». In base a tale disposizione, deve essere ritenuta abitazione principale soltanto se nella stessa «*dimorano abitualmente*» sia il «*contribuente*» che i «*suoi familiari*»;

Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44 il quale stabilisce che: "*per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel*

territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e le per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”;

Visto l'art.144 del Cod. Civile secondo il quale appare del tutto legittima l'applicazione del principio per il quale per “residenza della famiglia” deve intendersi il luogo di “ *ubicazione della casa coniugale*”, in quanto codesto luogo individua preventivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia, salvo che “*tale presunzione non sia stata superata dalla prova dello spostamento della propria dimora abituale causato dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza*” ;

Dato atto che un'efficace attività a tutela dell'equità fiscale potrà essere realizzata solo attraverso una sinergica collaborazione tra tutti gli uffici comunali preposti;

Considerato di poter procedere secondo le seguenti linee di indirizzo:

- Individuazione di nuclei familiari al cui interno risultino persone coniugate con residenza in diversi alloggi di proprietà o, comunque, con situazioni di anomalia anagrafica;
- Convocazione dei cittadini interessati dal procedimento al fine di verificare le cause del comportamento anagrafico anomalo e documentarne le ragioni che giustifichino la deroga al principio di coabitazione o comunque, l'anomalia stessa;
- Richiedere, infine ai medesimi cittadini che non abbiano ragioni documentabili per le anomalie di residenza, di provvedere a regolarizzare la posizione anagrafica e fiscale;
- Pubblicazione avviso pubblico con indicazione dei punti precedenti ed assegnazione di un termine di 60 gg. dalla pubblicazione per l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti alla regolarizzazione;
- Indicazione che a decorrere dal 61 giorno gli accertamenti d'ufficio comporteranno applicazione di sanzioni e interessi

Visto l'art.1 della L.1228/1954;

Visto il DPR N.223 DEL 30/05/1989 con il quale è stato approvato il “Nuovo regolamento Anagrafico della popolazione residente”;

Vista la L.N.94 dell'8/08/2009;

Visto Il D.Lgv nr. 267 del 18/08/2000;

Richiamato l'art.13 della L.N.289 DEL 27/12/2002;

Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione di C. C. n. 74 del 16.12.99 del e ss.mm. e ii

Dato atto che non occorrono i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 poichè trattasi di atto di indirizzo.

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di Amministrazione Comunale, di provvedere ad effettuare controlli a campione, a far tempo dal mese di gennaio 2015, delle residenze anagrafiche della popolazione tesi a verificare la correttezza delle dichiarazioni sui tributi locali al fine di dissuadere i contribuenti da comportamenti fiscalmente non corretti e, di garantire equità, legalità e l'efficienza della pubblica amministrazione;
3. Di approvare le sotto indicate linee di indirizzo:

- Individuazione di nuclei familiari al cui interno risultino persone coniugate con residenza in diversi alloggi di proprietà o, comunque, con situazioni di anomalia anagrafica;
- Convocazione dei cittadini interessati dal procedimento al fine di verificare le cause del comportamento anagrafico anomalo e documentarne le ragioni che giustifichino la deroga al principio di coabitazione o comunque, l'anomalia stessa;
- Richiedere, infine ai medesimi cittadini che non abbiano che non abbiano ragioni documentabili per le anomalie di residenza, di provvedere a regolarizzare la posizione anagrafica e fiscale;
- Pubblicazione avviso pubblico con indicazione dei punti precedenti ed assegnazione di un termine di 60 gg. dalla pubblicazione per l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti alla regolarizzazione;
- Indicazione che a decorrere dal 61 giorno gli accertamenti d'ufficio comporteranno applicazione di sanzioni e interessi;

4. Di demandare ai Responsabili dei preposti Uffici Comunali l'adozione dei necessari provvedimenti conseguenti.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, con separata votazione unanime, la Giunta Comunale

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal *14/1/2015* al *29/1/2015*

Rosate, *14/1/2015*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *14/1/2015*



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice